

COMUNE DI PRAROSTINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24.04.2018

INDICE

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I.....	5
Art. 1.- Oggetto	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 - Competenze	6
Art. 4 - Responsabilità	6
Art. 5 - Servizi gratuiti	6
Art. 6 - Servizi a pagamento	7
Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	7
Art. 8 - Dichiarazione di morte	7
Art. 9 – Atto di morte.....	7
Art. 10 – Denuncia della causa di morte	8
Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato	8
Art. 12 - Medico necroscopo.....	8
Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali	9
Art. 14 - Autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione	9
Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi.....	9
Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili	9
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	10
Art. 17 – Periodo di osservazione	10
Art. 18 – Morte improvvisa o apparente	10
Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione	10
Art. 20 – Condizioni per l’osservazione	10
Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria.....	10
CAPO IV - FERETRI E FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA	11
Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro	11
Art. 23 – Tipi di feretri.....	11
Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri	12
Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre	12
Art. 26 - Piastrina di riconoscimento	13
CAPO V- TRASPORTO DEI CADAVERI	13
Art. 27 - Definizione di trasporto funebre.....	13
Art. 28 - Definizione di attività funebre.....	13
Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri	14
Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell’attività funebre	14
Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre	15
Art. 32 – Autorizzazione al trasporto	15
Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione	16
Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei	16
Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie	16
Art. 36 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto	16
Art. 37 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto.....	17
Art. 38 - Controlli igienico-sanitari.....	17
Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali	17
Art. 40 - Trasporti funebri non istituzionali	17
Art. 41 - Riti religiosi	18

Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale	18
Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività.....	18
Art. 44 - Trasporti all'estero o dall'estero	19
Art. 45 – Trasporti da altro Comune	19
Art. 46 - Inadempimenti	20
TITOLO II.....	20
CIMITERI.....	20
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	20
Art. 47- Cimiteri.....	20
Art. 48 – Divisione delle aree in cimitero	20
Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero.....	21
Art. 50 - Disposizioni generali - Vigilanza	21
Art. 51 - Ricezione nel cimitero	21
Art. 52 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali.....	22
Art. 53 - Zone di rispetto.....	22
Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale.....	22
CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI	23
Art. 55 - Camera mortuaria	23
Art. 56 – Ossario comune e cinerario comune	23
CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	24
Art. 57 - Disposizioni generali	24
Art. 58 - Inumazione	24
Art. 59 – Cippo.....	25
Art. 60 - Tumulazione	25
Art. 61 - Tumulazione provvisoria.....	26
Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi di fatto	26
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	26
Art. 63 – Disposizioni generali	26
Art. 64 - Esumazioni ordinarie.....	27
Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	27
Art. 66 - Esumazioni straordinarie	27
Art. 67 - Estumulazioni	28
Art. 68 - Resti ossei.....	28
Art. 69 - Oggetti da recuperare	29
Art. 70 - Disponibilità dei materiali	29
TITOLO III	29
CREMAZIONE	29
CAPO VI - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	29
Art. 71 - Autorizzazione alla cremazione	29
Art. 72 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	30
Art. 73 – Identità delle ceneri.....	31
Art. 74 - Urne cinerarie e colombari	31
Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri	31
Art. 76 - Dispersione delle ceneri	32
Art. 77 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri	33
Art. 78 - Affidamento delle ceneri	33
Art. 79 - Senso comunitario della morte	34
Art. 80 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni.....	34
TITOLO IV	34
CONCESSIONI	34

CAPO - I – TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI ESERCIZIO	34
Art. 81 – Modalita’ di concessione	34
Art. 82 – Durata delle concessioni	35
Art. 83 – Sepolture private – tombe di famiglia	35
Art. 84 – Loculi cimiteriali	36
Art. 85 - Manutenzione	38
Art. 86 - Divisione e subentri	38
Art. 87 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale	39
Art. 88 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate	39
Art. 89 - Revoca	39
Art. 90– Revoca concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni	40
Art. 91- Decadenza	40
Art. 92 - Estinzione	41
TITOLO V	41
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	41
CAPO I.....	41
Art. 93 - Accesso al cimitero	41
Art. 94 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	41
Art. 95 - Responsabilità	42
Art. 96- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	42
Art. 97 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali.....	42
Art. 98 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione del Defunti.....	43
Art. 99- Vigilanza	43
TITOLO VI.....	43
POLIZIA DEL CIMITERO	43
Art. 100 - Orario.....	43
Art. 101 - Disciplina dell’ingresso	43
Art. 102 – Servizio di custodia.....	43
Art. 103 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi	43
Art. 104 - Divieti speciali.....	44
Art. 105 - Riti funebri	45
Art. 106 - Fiori e piante ornamentali.....	45
Art. 107- Registro delle sepolture	45
Art. 108 - Scadenziario delle concessioni	45
TITOLO VII.....	45
NORME TRANSITORIE E FINALI	45
CAPO I.....	45
Art. 109 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	45
Art. 110 – Vigilanza - Sanzioni	46
Art. 111 – Concessioni ai viventi di sepolture individuali.....	46
Art. 112 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	46
Art. 113 – Rinvio dinamico.....	47

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254;
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007, come modificata dalla L.R. 3/2015, n. 15 del 25/6/2008 e n. 15/2011;
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002, n. 25-8503 del 24/2/2003 e n.13-7014 del 13/1/2014;
- nel D.P.G.R. n.7/R dell'08/8/2014;
- nella Deliberazione del Consiglio Regionale n.61 del 17.03.2015.

Art. 2 – Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *nicchia/celletta cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,30 x 0,30 x 0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;
- k) *coniuge*: marito o moglie a seguito di matrimonio. Le disposizioni che si riferiscono a coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nel testo del presente regolamento si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso come stabilito ai sensi dell'art.1 c.2 della L.76/2016;
- l) *coppia di fatto*: s'intendono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti

di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Ai conviventi di fatto sono riconosciuti i diritti di cui all'art.1 della legge 76/2016 e devono considerarsi inclusi nella locuzione familiari utilizzati nel presente Regolamento.

Art. 3 - Competenze

1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

3. Delle competenze affidate dal Dpr 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate, individuate dal successivo articolo 21;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove presenti;
- d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- f) la fornitura del feretro e la sepoltura (inumazione in campo comune), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

2. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

Art. 6 - Servizi a pagamento

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale sulla base delle norme vigenti.

2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti nei cimiteri, ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura o chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il Direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del Dpr n. 396/2000.

Art. 9 – Atto di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del Dpr n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del Dpr n. 396/2000.

Art. 10 – Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 12.

4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del Dpr 396/2000.

Art. 12 - Medico necroscopo

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medici nominati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da esso delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del Dpr 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del Dpr 285/1990.

3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal Responsabile del Servizio Amministrativo o altro dipendente delegato.

2. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Amministrativo o altro dipendente delegato.

Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del Dpr 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 16 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17 – Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.

2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 18 – Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 19 – Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 20 – Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del cimitero, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio Amministrativo o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza di

cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/7/1998.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 – Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il cofano "*Barriera*" oppure il cofano in "*cellulosa con bordo di legno*" approvati dal Ministero della Sanità, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 1/2/1997 - 1/2/2002 e 14/4/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera

metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 24 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
 - coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), l'altro componente l'eventuale coppia di fatto, ai sensi dell'art.1 comma 40 L.76/2016,
 - figli e genitori,
 - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
 - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.
2. Si considera salma di persona indigente la salma appartenente ad una persona che, in punto di morte, beneficiava del contributo di integrazione al minimo vitale erogato dal CISS Pinerolo, secondo il regolamento di assistenza economica tempo per tempo vigente ovvero che possedeva

comunque i requisiti necessari alla percezione della menzionata misura a sostegno del reddito ancorché non richiesta.

3. Ai fini dell'accertamento della situazione di bisogno della famiglia del defunto, si considerano facenti parte della famiglia il coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'altro componente dell'eventuale coppia di fatto con il defunto, i parenti individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice civile. Tali soggetti si considerano bisognosi in caso di possesso di un valore ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 3.000 ovvero sulla scorta delle informazioni assunte sulle loro condizioni economiche dai servizi sociali.

4. Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro quattro giorni dal decesso.

5. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari di cui al comma 3 provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27 - Definizione di trasporto funebre

1. Per *trasporto funebre* si intende il trasporto dei cadaveri.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Art. 28 - Definizione di attività funebre

1. Per *attività funebre* si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di

- cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs. 267/2000.

Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

5. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al personale incaricato del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti, anche per trasferimenti entro l'ambito del Comune.

3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, o altro dipendente delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.
2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 36 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di

idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione, su richiesta della stessa, la predetta certificazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali può essere mantenuta.

Art. 37 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.

3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

Art. 38 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.

2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2. In tali casi il trasporto viene eseguito privo di servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di particolari circostanze sociali o culturali che lo giustifichino.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 40 - Trasporti funebri non istituzionali

1. I trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.

2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero.

3. I diritti su citati sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 41 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 44 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Amministrativo o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

- certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra via pec la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.

6. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 45 – Trasporti da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 109 del presente regolamento.

2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Prarostino, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 46 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47- Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei tre Cimiteri Comunali di Prarostino: quello di San Bartolomeo, quello dei Rostagni e quello cosiddetto "Piccolo" situato a San Bartolomeo in via di dismissione.

Art. 48 – Divisione delle aree in cimitero

1. Il Cimitero comunale di San Bartolomeo comprende:

- campi per fosse comuni: per adulti e bambini;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- sepolture ad inumazione in concessione a tempo determinato;
- colombari individuali in concessione a tempo determinato;
- cellette ossario individuali in concessione a tempo determinato;
- cellette cinerario individuali in concessione a tempo determinato;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione a tempo determinato e indeterminato;
- *Giardino delle Rimembranze* per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero, come previsto dalla L.R. Piemonte n. 20/2007.

2. Il Cimitero comunale dei Rostagni comprende:

- campi per fosse comuni: per adulti e bambini;
- ossario comune;
- sepolture ad inumazione in concessione a tempo determinato.

3. Il Cimitero comunale cosiddetto "Piccolo" comprende:

- campi per fosse comuni: per adulti.

Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepito dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.

Art. 50 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.

3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 51 - Ricezione nel cimitero

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) le salme di persone ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con dpr 10.09.1990, n.285;
- e) i resti mortali e le parti anatomiche, le ceneri delle persone sopra elencate.

2. Nei cimiteri comunali possono altresì essere inumate in aree con decorrenza trentennale:

- a) i nati in questo comune residenti in vita altrove;
- b) i parenti e affini fino al 2° grado e i conviventi more uxorio di nati e/o residenti;
- c) coloro che hanno avuto in vita la residenza a Prarostino per almeno 10 anni;
- d) i coniugi delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) e c).

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, nel cimitero comunale della frazione Rostagni come consuetudine consolidata nel tempo, hanno diritto di sepoltura i membri delle famiglie residenti nelle borgate dell'ex comune di Roccapiatta e nelle frazioni di Pralarossa, Bric e Rosbel del Comune di San Germano Chisone.

Nello stesso cimitero, in aree trentennali appositamente individuate, posso altresì essere sepolti:

- a) i nati nelle suddette borgate e frazioni, residenti in vita altrove;
- b) i parenti e affini fino al 2° grado, i conviventi more uxorio di nati e/o residenti;
- c) coloro che hanno avuto la residenza nelle suddette borgate e frazioni per almeno 10 anni;
- d) i coniugi delle persone indicate nelle precedenti lettere a), b) e c).

4. L'estensione del diritto d'uso alle predette categorie di persone si applica anche alle cellette ossario e nicchie cinerarie, qualora disponibili.

Art. 52 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata almeno decennale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto Dpr 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

5. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per un arco temporale di almeno venti anni.

3. Lo schema del piano è predisposto e formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere preventivo dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto

anche alla durata delle concessioni;

- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi ad inumazione per fosse comuni per adulti e bambini;
- campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
- tumulazioni individuali in loculi;
- tumulazioni individuali nelle cellette ossario;
- tumulazioni individuali nelle cellette cinerario;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- area per la dispersione delle ceneri (Giardino delle Rimembranze).

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 54 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

7. Il Piano regolatore cimiteriale deve essere effettuata ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in considerazione del Piano medesimo (art. 3 Delibera Consiglio Regione Piemonte n.61 del 17.03.2015).

CAPO - II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 55 - Camera mortuaria

1. Il cimitero di San Bartolomeo ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.

2. E' consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

3. Per le celle frigorifere o per attività autoptiche che devono essere individuate dall'A.S.L. TO 3 di cui all'art.15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Cir. Min. Sanità 24/93.

Art. 56 – Ossario comune e cinerario comune

1. Nei cimiteri è istituito almeno un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nei cimiteri è istituito almeno un cinerario dove vengono raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari

aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 20/2007.

CAPO - IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 57 - Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.

2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

4. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo con soluzione di continuità.

Art. 58 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione trentennale.

2. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie debbono avere dimensioni minime di m. 0,40, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed la superficie del campo.

6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 2.

7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone. E' vietato piantare fiori e piante sul manto erboso. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di

quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

8. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

9. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

10. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

11. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 59 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni e nelle aree trentennali di inumazione è contraddistinta, a cura del comune, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto, secondo la tipologia prevista dal Piano regolatore cimiteriale.

2. I congiunti del defunto possono richiedere l'installazione di un cippo personalizzato rispettando comunque i limiti e le tipologie definite dal Piano regolatore cimiteriale.

3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di cippi e lapidi sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i manufatti di cui al presente articolo restano di proprietà del Comune.

Art. 60 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento della Regione Piemonte 7 del 08/08/2012 e s.m.i..

4. Nei loculi possono essere inserite, anche successivamente alla tumulazione del feretro, su richiesta degli interessati, anche cassette resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

Art. 61 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente depositato in loculo, previo pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4. A garanzia degli adempimenti è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio Tecnico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.

6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Art. 62 – Tumulazione salme persone conviventi di fatto

1. E' consentita la tumulazione e inumazione in sepolture private di salme di persone conviventi di fatto con i concessionari, con i familiari di questi o con i loro eredi.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

4. Le estumulazioni e le esumazioni di feretri disposti in sepolcri privati in concessione a tempo indeterminato comportano la retrocessione della concessione relativa all'intero sepolcro a tempo indeterminato al Comune. Dalla data di retrocessione la concessione a tempo indeterminato è estinta. In caso di retrocessione della concessione inerente una sepoltura privata – tomba di famiglia a sistema di inumazione/tumulazione pluriposto, contenente più di un cadavere, ai cadaveri non oggetto di richiesta di esumazione o estumulazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento previste a seguito di decorrenza del termine ordinario di concessione a tempo determinato, secondo le modalità procedurali seguite per la loro sepoltura.

5. Non comporta retrocessione l'estumulazione e l'esumazione provvisoria di feretri disposti in sepolcri privati in concessione a tempo indeterminato necessitata dal compimento di opere di ristrutturazione del sepolcro stesso.

Art. 64 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Tecnico con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.

4. E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 65 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del Servizio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio Tecnico curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio da affiggere agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 66 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del Dpr

10 settembre 1990, n. 285 (non si possono effettuare tra i mesi di maggio e settembre). Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 67 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, o affidati a ditte esterne, secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.

6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 68, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell'ossario comune.

9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Amministrativo con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 68 - Resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario

comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

Art. 69 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati al Responsabile del Servizio Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ai sensi di legge.

4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 70 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune senza alcun indennizzo, corrispettivo o altra prestazione in denaro, che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con idonea procedura ai sensi di legge.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, restituiti alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III CREMAZIONE

CAPO VI - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 71 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso

una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria

b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dal convivente di fatto, ai sensi dell'art.1 comma 40 L.76/2016 o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del Dpr 445 citato.

2. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Quanto previsto al comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

4. Il Comune istituisce ai sensi dell'art.2 comma 2 ter della L.R.20/2007 come modificata dalla L.R.3/2015, un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso in vita la propria volontà di cremazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

6. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).

8. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

9. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 72 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce *resto mortale*:

a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero

b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra

definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Per la cremazione di resti mortali:

- a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Prarostino o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;
- b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, oppure si può disporre d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

5. In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

Art. 73 – Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 74 - Urne cinerarie e colombari

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 30 x cm. 25 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 75 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in loculo oppure in sepoltura di famiglia e, in questo caso, anche in presenza di un feretro;
- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concessorio o residuo;

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale avuta in concessione;

- la durata dell'inumazione è prevista in 30 anni.
- 2. In caso di nuova costruzione di nicchie cinerarie, se le dimensioni le consentiranno, sarà possibile tumulare n.2 urne cinerarie nella stessa nicchia.
- 3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e la superficie del campo.
- 4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
- 5. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.
- 6. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.
- 7. L'urna cineraria può essere:
 - a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 78 del presente Regolamento.

Art. 76 - Dispersione delle ceneri

Nel territorio del Comune di Prarostino la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di San Bartolomeo di cui all'articolo 80, comma 6, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero Comunale di San Bartolomeo, denominata "*Giardino delle Rimembranze*";
 - c) nei torrenti;
 - d) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - e) in aree private al di fuori dei centri abitati.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria,

salvo giustificati motivi.

8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

9. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 3) del presente articolo contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

10. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

11. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

Art. 77 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 78 - Affidamento delle ceneri

1 L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

2. L' affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

8. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

9. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel

cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 80 del presente Regolamento.

10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

Art. 79 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, è permesso ai famigliari dei defunti apporre opportuna targa individuale in bronzo con dimensioni non superiori a 15 cm x 10 cm, riportante i dati del defunto, secondo le modalità impartite dal Servizio Tecnico, con spese a carico della famiglia. A tal fine è individuata nel Cimitero di San Bartolomeo sulla parete destra posta all'ingresso, una zona all'uopo adibita.

Art. 80 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.

2. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa all'addetto del cimitero che provvederà ad annotarla sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui al precedente art. 79.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 81 - Modalità di concessione

1. Ogni sepoltura individuale deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate:

- la concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide provvista di viti o borchie di fissaggio;
- le lapidi e gli accessori, devono essere identici a quelli già esistenti;
- nell'impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso, potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili.

2. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

5. Il Responsabile del Servizio addetto, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6. Il Responsabile del Servizio addetto, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 82 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui ai successivi artt. 83 e 84, fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del Dpr n. 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- in **99** anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in **20** anni, per le cellette ossario individuali;
- in **40** anni, per le cellette cinerario individuali;
- in **40** anni, per i loculi individuali;
- in **10** anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione;
- in **30** anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione in area trentennale;
- in **30** anni per le sepolture individuali a sistema di inumazione di urne cinerarie.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della richiesta.

4. Possono essere rinnovate per la medesima durata, decorrente dalla data di scadenza della concessione:

- cellette ossario individuali (20 anni);
- cellette cinerario individuali (40 anni);
- manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (99 anni).

Art. 83- Sepolture private – tombe di famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 54 e nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e di manufatti in possesso dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale in edicola funeraria (tombe o cappelle individuali o di famiglia), e collettività. La concessione, disposta con provvedimento dell'organo esecutivo, è regolata da schema di contratto tipo e sottoscritta dal competente responsabile del servizio e dei concessionari.

3. Le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone
- b) ad una o più famiglie
- c) ad Enti, corporazioni, fondazioni.

4. Nei casi a) e b) la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti, e dei soggetti aventi titolo ai sensi del presente regolamento, con esclusione di ogni altro, fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Nel caso c), la concessione può essere fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura ("*ius inferendi mortuum in sepulchrum*") al fondatore medesimo ed a tutti i suoi parenti come meglio specificato al successivo comma 7. Pertanto, salva l'eventuale contraria volontà del fondatore, il diritto alla sepoltura spetta a tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome, in quanto facenti parte della famiglia.

7. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al punto 6 del presente articolo sono compresi:

- ascendenti, discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del c.c.);
- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario;
- i cognati;
- le persone di cui all'art. 62.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

Ai sensi della Legge n. 151 del 19/05/1975 del nuovo diritto di famiglia il sepolcro potrà essere utilizzato anche dagli affini e, in tal caso, occorrerà il preventivo assenso di tutti i titolari della concessione e/o di tutti gli aventi diritto.

8. Nel caso di sepolcro familiare, per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro (*jus sepulchri*) inteso come diritto reale ad essere inumati o tumulati nel sepolcro, si acquisisce per il solo fatto di trovarsi in una delle fattispecie indicate al comma 7, con il fondatore. Tale diritto si trasmette *iure sanguinis* e non *iure successionis*, non si perde per prescrizione e si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione *mortis causa*. Per distinguere lo "*jus sepulchri iure sanguinis*" da quello "*iure successionis*" occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione essendo indifferenti le successive vicende della proprietà della tomba nella sua materialità e, in difetto di disposizione contraria, ritenere la volontà di destinazione del sepolcro alla famiglia del fondatore (sepolcro familiare).

9. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.

12. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 84 – Loculi cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi semplici o doppi), avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
- b) sepolture per famiglie e collettività.

2. Compatibilmente con le dimensioni, nelle nicchie e nei loculi possono essere tumulati un solo

feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche cassetine resti o urne cinerarie, previo pagamento della relativa tariffa.

3. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

4. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquami.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

9. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma della persona ed eventualmente all'urna cineraria o cassetina con resti mortali per le quali venne fatta la concessione.

10. Il diritto di concessione non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

11. Alla scadenza di tale termine il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione; è riservata però ai familiari o eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa di concessione determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

12. I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, destinate a contenere i resti mortali dopo il periodo di tumulazione o inumazione previsto dalla Legge Regolamento. La concessione delle cellette ossario avrà durata di anni 20 dalla data della concessione.

13. I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso alcuno a favore del concessionario.

14. I loculi in concessione perpetua o 99ennali, ammessi dalla legge fino al 10.02.1976, possono essere retrocessi al Comune prima della scadenza della concessione senza nessun diritto a rimborso.

15. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta Municipale.

16. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla proprietà del Comune.

17. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 85 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 86 - Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune l'individuazione di separate quote della concessione stessa e/o un'eventuale individuazione di posti.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000. Essa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti di cui all'art. 61) co.7) , oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 83, comma 7, ovvero gli eredi in caso di sepolcro ereditario sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso. Tale comunicazione deve indicare la/e persona/e designata/e, da tutti i soggetti aventi titolo, ex art. 83, comma 7, quale/i loro rappresentante/i nei confronti del Comune. Chi fornisce la Comunicazione è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

6. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente l'ultima sepoltura o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i soggetti aventi titolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

7. Trascorso il termine di diciotto mesi dal decesso del concessionario senza che i soggetti di cui all'art. 83, comma 7, abbiano provveduto alla segnalazione del/i loro rappresentante/i nei confronti del Comune, l'Ente può procedere all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 83, comma 7, possono richiedere il rilascio di una nuova concessione. Il rilascio della concessione viene effettuato nei confronti della persona e/o delle persone designata/e dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 83, comma 7, e comporta il versamento del corrispettivo canone di concessione in vigore al momento della richiesta ai sensi dell'art. 82. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.

1 comma 1 lettera i) del DPR 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti sopraindicati oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Art. 87 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale.

1. Nei casi di inutilizzo e di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo o la celletta ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli, senza alcun rimborso parziale o totale di somme a favore del precedente concessionario.

Art. 88 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate.

1. Con istanza indirizzata al Responsabile del Servizio Amministrativo uno o più concessionari di tombe personali o di famiglia possono dichiarare la loro rinuncia personale e per i propri futuri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento a favore degli eventuali concessionari residuali, mentre non è consentita la cessione a terzi del proprio diritto di sepoltura.

2. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Stato Civile.

3. La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, creati in vigenza di precedenti regolamenti, può essere accettata a discrezione del Responsabile del Servizio e solamente se ai defunti in esso tumulati potrà esser data altra sepoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67 del presente Regolamento.

4. Qualora il sepolcro non sia ancora stato utilizzato è ammessa la retrocessione al Comune prima della scadenza di anni 99 dalla data della concessione.

5. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti anche di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

6. Chi effettua le rinuncia ai sensi del presente articolo, in caso di rinuncia che coinvolge anche altri aventi diritto d'uso – *jus sepulchri* – è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

7. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 89 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 90, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico

dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le imprese funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio dovrà dar notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o degli eventuali subentranti alla concessione.

Art. 90– Revoca concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 91- Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal servizio cimiteri;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nel provvedimento di concessione ovvero ad altro documento richiamato nello stesso;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ,
- f) quando la sepoltura privata costruita da più concessionari ai sensi dell'art. 83, comma 2, del presente Regolamento risulti in stato di abbandono per parti di pertinenza di alcuni dei concessionari, createsi nel vigore di precedenti regolamenti, fermo restando che non si ha stato di grave abbandono quando altri concessionari reclamino un diritto di custodia e corrispondano gli oneri o assumano le spese per la parte abbandonata.
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- h) trascorso il termine di 18 mesi senza che i soggetti di cui all'art. 86, comma 5, abbiano provveduto alla segnalazione del loro rappresentante nei confronti del Comune;
- i) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario. (Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – *jus sepulchri* – dell'area in questione.).

2. Il Comune ha facoltà di provvedere a sollecitare gli interventi omessi di cui al comma precedente lett.a), d), e), f), g), h), attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario/i; soggetti aventi titolo all'esercizio del diritto d'uso; eredi del manufatto eretto sull'area cimiteriale di cui è caso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi, salvo casi di urgenza da motivarsi espressamente. Nelle stesse forme,

ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera i), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

3. Ove non vi sia alcuno che provveda a termini dei commi precedenti ed il sepolcro sia stato frazionato nel vigore di precedenti regolamenti, si ha decadenza parziale del sepolcro e la parte in stato di abbandono rientra nella disponibilità del Comune, che provvede alla sua assegnazione ad altri soggetti, senza che i concessionari della parte residua possano opporsi.

4. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro medesimo.

5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art. 92 - Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 82, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 93 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 94 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme

contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1° e 2° comma del presente articolo.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Art. 95 - Responsabilità

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 96- Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

4. I consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno del Cimitero dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 97 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso.

2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 98 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 99- Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori.

TITOLO VI CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 100 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale esposto ad ogni ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Art. 101 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Art. 102 – Servizio di custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.

2. L'addetto al cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 14 e la registra giornalmente sopra apposito registro.

Art. 103 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe e nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del luogo e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.

3. Per i defunti indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, come definite ai sensi dell'art. 25 o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune potrà provvedere alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni

o di cui abbiano la disponibilità.

4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana.

6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi nei vasi in pietra posti al limite delle tombe, avendo però cura che non superino l'altezza di 50cm dal terreno o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà disporre per la rimozione.

Art. 104 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :

- consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- accumulare neve sui tumuli;
- sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
- l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
- introdurre cani o altri animali, salvo i cani guida per non vedenti;
- esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.

4. Il personale addetto al Servizio Tecnico è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 105 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 106 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall'addetto al cimitero, che provvederà altresì per la loro distruzione.

Art. 107 - Registro delle sepolture

1. Presso il Cimitero è tenuto un registro delle sepolture.

2. Su tale registro l'addetto al Cimitero annota giornalmente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, la data di morte e quella dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente o altro dipendente delegato;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri.

Art. 108 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito, in forma cartacea o informatica, lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

TITOLO VII

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 109 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 90, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del

presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

2. Chi esercita la facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

3. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 110 – Vigilanza - Sanzioni

1. Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.

3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali). La Giunta Comunale ha facoltà, all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

4. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

6. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 111 – Concessioni ai viventi di sepolture individuali

1. La concessione in vita di loculi individuali, nicchie/cellette cinerarie, cellette ossario, aree di inumazione, avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture ed è ammessa a favore di persone residenti in Prarostino, senza possibilità di trasmissione agli eredi.

Art. 112 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, relativamente a tali concessioni, incluse espressamente sia quelle concessioni a tempo indeterminato o perpetue sia quelle concessioni a tempo determinato eccedenti i 99 anni, i termini stabiliti dall'art. 86 (divisione/subentro) decorreranno 6 mesi dopo la data di pubblicazione sull'albo pretorio dell'avviso dell'obbligo di designazione del rappresentante della concessione. L'avviso dovrà essere esposto anche sul sito internet istituzionale nonché almeno per estratto sulla

bacheca del cimitero.

3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 29.06.1992 e s.m.i .ed il regolamento sull'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.04.2014, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

5. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

Art. 113 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.